

tanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno finanziario 2012 e/o 2013 ovvero, in assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi per lo svolgimento dell'attività produttiva, dalle pertinenti scritture contabili.

Art. 2.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione dei danni.

3. Le attività di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro dei danni subiti ed, in ogni caso, eventuali contributi potranno essere riconosciuti nel limite delle risorse stanziare con la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 citata in premessa e, comunque, nel limite delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quiquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 all'atto della conclusione della ricognizione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il Capo del dipartimento
GABRIELLI

14A10029

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 dicembre 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini. (Ordinanza n. 213).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010 e n. 3932 del 7 aprile 2011 e n. 3967 del 1° ottobre 2011, nonché le note del Ministero della salute del 30 novembre 2012 e del Commissario delegato del 6 novembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 87 del 31 maggio 2013, recante «ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 182 del 24 luglio 2014, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini»;

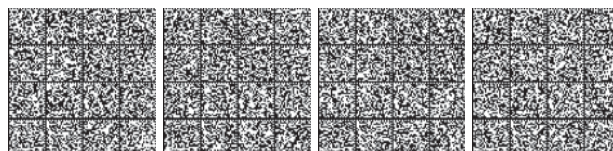
Vista la nota del Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno del 27 ottobre 2014, con cui quest'ultimo ha chiesto, in alternativa ad un'autorizzazione all'utilizzo delle risorse finanziarie residue, la proroga del termine fissato dall'articolo 1, comma 1, della sopra citata ordinanza n. 182/2014 per la chiusura della contabilità speciale al medesimo intestata, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora necessarie per il ritorno nell'ordinario;

Ravvisata la necessità di garantire il rapido completamento, da parte dell'Amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Sentito il Ministero della salute;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;



Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 87 del 31 maggio 2013, il termine di chiusura della contabilità speciale n. 5128, già intestata al Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della medesima ordinanza n. 87/2013, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il Capo del dipartimento
GABRIELLI

14A10030

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 dicembre 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del comune di Salerno. (Ordinanza n. 212).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del comune di Salerno;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3593 del 12 giugno 2007 e n. 3946 del 15 giugno 2011;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 64 del 18 marzo 2013, con la quale è stato disposto il subentro del comune di Salerno nel coordinamento delle attività necessarie per il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità conseguente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 21 e 22 ottobre 2006 nel territorio del comune di Salerno;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5, della sopra citata ordinanza n. 64/2013, con cui il Direttore del Settore ambiente e protezione civile del comune di Salerno è stato autorizzato a provvedere, per il completamento degli interventi programmati nel periodo dell'emergenza, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata per un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla pubblicazione della medesima ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana;

Viste le note del 30 luglio e del 10 settembre 2014, con cui il predetto Direttore ha rappresentato la necessità di prorogare, per otto mesi, il termine di vigenza della contabilità speciale sopra citata, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora in corso;

Considerato che il termine di mantenimento della predetta contabilità speciale scade il 26 settembre 2014;

Ravvisata, quindi, la necessità di prorogare il termine di vigenza della contabilità speciale di cui trattasi, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità in argomento;

D'intesa con la regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1 Per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di cui in premessa, la contabilità speciale intestata al Direttore del Settore ambiente e protezione civile del comune di Salerno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 64 del 18 marzo 2013, rimane aperta fino al 26 maggio 2015.

2 Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il Capo del dipartimento
GABRIELLI

14A10031

